

Cause riunite T-79/96, T-260/97 e T-117/98

Camar Srl e Tico Srl
contro
Commissione delle Comunità europee
e Consiglio dell'Unione europea

«Organizzazione comune dei mercati — Banane — Domanda di titoli d'importazione supplementari — Adeguamento del contingente doganale in caso di necessità — Provvedimenti transitori»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 giugno 2000 II-2198

Massime della sentenza

1. *Ricorso per carenza — Competenza del giudice comunitario — Sostituzione all'istituzione inadempiente — Inammissibilità*
[Trattato CE, artt. 175, secondo comma, e 176 (divenuti artt. 232, secondo comma, CE e 233 CE)]

2. *Ricorso per carenza — Persone fisiche o giuridiche — Omissioni che possono dar luogo a ricorso — Astensione dall'adottare i provvedimenti che consentano ad un operatore economico di superare le sue difficoltà di approvvigionamento dovute alla crisi somala — Atto riguardante direttamente e individualmente i singoli — Ricevibilità*
 [Trattato CE, art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE), e art. 175, terzo comma (divenuto art. 232, terzo comma, CE)]
3. *Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Decisione di rifiuto — Inclusione — Presupposto*
 [Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]
4. *Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Banana — Regime delle importazioni — Contingente doganale — Provvedimenti provvisori destinati a facilitare il passaggio al regime comunitario — Difficoltà di approvvigionamento di un operatore economico dovute alla crisi somala — Astensione della Commissione dall'adottare le misure necessarie — Decisione di quest'ultima che respinge una domanda di provvedimenti transitori — Illegittimità*
 [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93, art. 30]
5. *Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Banana — Regime delle importazioni — Contingente doganale — Adeguamento in corso di campagna — Presupposti*
 (Regolamento del Consiglio n. 404/93, art. 16, n. 3)
6. *Ricorso per risarcimento danni — Danni imminenti e prevedibili — Accertamento della responsabilità della Comunità — Azione dinanzi alla Corte — Ammissibilità*
 [Trattato CE, art. 215 (divenuto art. 288 CE)]
7. *Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Atto illecito — Atti amministrativi — Nozione — Decisione di rifiuto di provvedimenti provvisori nell'ambito del regime del contingente doganale per l'importazione di banane — Inclusione*
 [Trattato CE, art. 215, secondo comma (divenuto art. 288, secondo comma, CE)]

1. Nell'ambito di un ricorso per carenza, il giudice comunitario non può sostituirsi alla Commissione e adottare con sentenza le disposizioni che questa avrebbe dovuto adottare per adempiere il suo obbligo di agire ai sensi del diritto comunitario.
2. Come l'art. 173, quarto comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE) consente ai singoli di proporre ricorso d'annullamento contro un atto delle istituzioni di cui non sono destinatari se questo atto li riguarda direttamente e individualmente, così l'art. 175, terzo comma, del Trattato (divenuto art. 232, terzo comma, CE) dev'essere interpretato nel senso che conferisce loro anche la facoltà di proporre

(v. punto 67)

ricorso per carenza contro un'istituzione che abbia ommesso di adottare un atto che li riguarderebbe allo stesso modo.

sufficientemente da qualunque altro operatore del settore bananiero.

(v. punti 79, 81, 84)

A tale riguardo, un operatore economico deve considerarsi direttamente interessato dall'astensione della Commissione dall'adottare, sulla base dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, i provvedimenti che gli avrebbero consentito di rifornirsi di banane provenienti da paesi terzi, in seguito alla situazione derivante dalla guerra civile in Somalia, dal momento che egli sarebbe stato indubbiamente interessato dagli atti richiesti, poiché, se la Commissione avesse adottato i provvedimenti reclamati, le autorità nazionali avrebbero avuto un compito di mera esecuzione ai fini della loro applicazione.

3. Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo. Inoltre, una decisione della Commissione, quando è negativa, va considerata con riferimento alla natura della domanda di cui costituisce la risposta. In particolare, un provvedimento di diniego può costituire oggetto di un ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato quando l'atto che l'istituzione rifiuta di emanare avrebbe potuto essere impugnato in forza di tale disposizione.

Tale operatore deve considerarsi anche individualmente interessato da un'astensione siffatta in quanto, dato che prima del 1991 era l'unico importatore di banane somale nella Comunità e, pertanto, il solo ad aver subito danni dovuti alla guerra civile, la sua situazione avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla Commissione se quest'ultima avesse agito in forza dell'art. 30 del detto regolamento. Tale operatore si trovava quindi in una situazione di fatto che lo distingueva

(v. punti 91-92)

4. L'applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, che impone alla Commissione di adottare le misure transitorie giudicate necessarie, è subordinata alla condizione che i provvedimenti specifici che la Commissione

deve adottare siano diretti ad agevolare il passaggio dai regimi nazionali all'organizzazione comune dei mercati e che siano necessari a tal fine. Al riguardo, le difficoltà di un operatore economico di rifornirsi di banane, per quanto connesse alla guerra civile scoppiata in Somalia alla fine del 1990, sono una conseguenza diretta dell'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati in quanto tale regime ha di fatto comportato per tale operatore una notevole diminuzione oggettiva della possibilità, offerta dal regime nazionale ad esso precedentemente applicabile, di sostituire l'offerta insufficiente di banane somale. Pertanto tali difficoltà hanno avuto conseguenze assai gravi sulla redditività dell'attività economica di tale operatore e possono aver messo a repentaglio la prosecuzione di tale attività. Esse hanno costituito «particolari difficoltà» che, ai sensi del citato art. 30, contribuiscono a far sorgere l'obbligo della Commissione di adottare i provvedimenti ritenuti necessari.

Ne discende che le domande di tale operatore, dirette, da un lato, a fare dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di adottare i provvedimenti necessari ai sensi del medesimo art. 30 per consentirgli di superare le sue difficoltà di approvvigionamento dovute alla crisi somala e, dall'altro, dirette a fare accertare l'illegittimità della decisione della Commissione che respinge la sua domanda di provvedimenti transitori nell'ambito del regime del contingente doganale per l'importazione di banane, sono fondate.

(v. punti 138, 143, 149, 153)

La Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che tale operatore fosse in grado di superare le notevoli difficoltà provocate dal passaggio dal regime nazionale al regime comunitario fondandosi sul funzionamento del mercato, poiché l'adozione da parte della Commissione stessa di misure transitorie ai sensi dell'art. 30 era il solo mezzo che consentisse di far fronte alle difficoltà incontrate dall'operatore. Di conseguenza l'adozione di tali misure era manifestamente necessaria.

5. L'art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, obbliga le istituzioni ad adeguare il contingente doganale annuo per le importazioni di banane provenienti da paesi terzi e di banane ACP non tradizionali quando, in corso di campagna, ciò risulti necessario al fine di tener conto di circostanze eccezionali che influiscano in particolare sulle condizioni di importazione. Inoltre, una revisione del contingente in corso di campagna si impone solo se, a causa di circostanze eccezionali, la produzione di banane comunitarie e le importazioni di banane ACP tradizionali non raggiungono le previsioni o se

il consumo effettivo di banane nella Comunità eccede tali previsioni.

stato all'istituzione interessata, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento e il danno lamentato.

(v. punto 162)

6. L'art. 215 del Trattato (divenuto art. 288 CE) non vieta di adire la Corte per far dichiarare la responsabilità della Comunità per danni imminenti e prevedibili con una certa sicurezza, anche se l'entità del danno non è ancora esattamente determinabile. In effetti, può essere necessario, onde evitare danni maggiori, adire il giudice non appena è certa la causa del pregiudizio. Quando il danno che può risultare dalla situazione di fatto e di diritto è imminente, la parte ricorrente può riservarsi di precisare l'importo del danno che la Comunità dovrebbe eventualmente risarcire e limitarsi allora a chiedere la declaratoria di responsabilità della Comunità.

(v. punti 192-193, 221)

7. Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone che la parte ricorrente provi l'illiceità del comportamento conte-

Nel campo degli atti amministrativi, qualsiasi violazione del diritto configura un comportamento illecito atto a far sorgere la responsabilità della Comunità. Al riguardo, una decisione con cui la Commissione ha negato l'adozione di provvedimenti provvisori che consentissero di calcolare il quantitativo annuo attribuito ad un operatore economico per l'ottenimento di titoli d'importazione di banane ACP tradizionali con riferimento ai quantitativi da esso smerciati durante gli anni 1988, 1989 e 1990 — quantunque fondata sull'art. 30 del regolamento n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, disposizione che impone alla Commissione di adottare i provvedimenti transitori ritenuti necessari per facilitare il passaggio dai regimi nazionali all'organizzazione comune dei mercati ed attribuisce a tale istituzione un ampio potere discrezionale — ha tuttavia la natura di una decisione individuale e conseguentemente un carattere amministrativo.

(v. punti 204-206)